Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE Prof. Em. "Lumsa" di Roma GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna FRANCESCO P. CASAVOLA Pres. Em.

Corte Costituzionale VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

Modena e Reggio Emilia

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza" FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

MASSIMO STIPO Ord. Università di Roma "La Sapienza"



ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE Prof. Em. "Lumsa" di Roma GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna FRANCESCO P. CASAVOLA Pres. Em.

Corte Costituzionale VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di

> Modena e Reggio Emilia GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università

> > di Bologna

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza" FRANCESCO D'AGOSTINO Prof. Em. Università

Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

MASSIMO STIPO Ord. Università di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 1 2019



Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l. Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957 Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

1 chodico trimestraie, prezzi abbonamento
Formato cartaceo Italia € 114,00
Formato cartaceo estero164,00
Formato digitale (con login)98,00
Formato digitale (con ip)107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login)136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)
Formato cartaceo estero + digitale (con ip)194,00
Fascicolo singolo cartaceo*
Fascicolo singolo digitale25.00
Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94 info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it www.mucchieditore.it facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchieditore

Tinografia a impaginazione Muschi Editore (MO), etampe Legadigit (TN)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN). Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. "Lumsa" di Roma Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D'Agostino – Prof. Em. Università di Roma "Tor Vergata"; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"; Pasquale Lillo – Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma "La Sapienza"

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna Salvatore Amato – Università di Catania Maria Pia Baccari - "Lumsa" di Roma Christian Baldus – Università di Heidelberg Michele Belletti - Università di Bologna Michele Caianiello - Università di Bologna Marco Cavina - Università di Bologna Olivier Echappé – Université de Lyon 3 Luciano Eusebi - Università Cattolica del S. Cuore Libero Gerosa - Facoltà di Teologia di Lugano Herbert Kronke - Università di Heidelberg Francesco Morandi - Università di Sassari Andrés Ollero - Università "Rey Juan Carlos" di Madrid Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma "Tor Vergata" Otto Pfersmann - Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Angelo Rinella - "Lumsa" Di Roma Nicoletta Sarti - Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum Dott.ssa Maria Teresa Capozza Dott. Matteo Carnì Dott. Manuel Ganarin Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "op. cit.", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "ivi"): "op. cit." si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «......» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: "....." (doppi apici); l'uso degli apici singoli '......' è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione "vol." (seguito da numero romano) e del vocabolo "tomo" (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. Tizis, voce Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: "n." o "nt.".
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di T. Tizis, A. Gellio, Roma, 2011).

Matteo Carnì

LA NASCITA DI UNA NUOVA DISCIPLINA. L'ARCHIVIO E IL DIRITTO VATICANO*

La Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* ha accolto sin dall'origine quei contributi dottrinali rilevanti per la definizione dello statuto epistemologico di una disciplina giuridica e che hanno segnato una pietra miliare nella storia dell'esperienza giuridica dell'Italia post-unitaria.

Il pensiero va alle prolusioni accademiche dei grandi Maestri del diritto italiano, o a quei saggi di dogmatica giuridica editi dall'*Archivio* quasi a voler significare l'ingresso ufficiale di una determinata problematica nell'agone giuridico.

Si tratta di preziosi contributi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del diritto ed in ciò l'*Archivio* è stato, ed è tuttora, una Rivista pionieristica capace di preconizzare – nella sua politica editoriale – il sorgere di nuove branche del diritto, di nuove discipline giuridiche all'interno dell'unica scienza del diritto.

Valga per tutti lo spazio dedicato dall'*Archivio* alle tematiche che oggi rientrano nel *Law and Literature*, disciplina di forte matrice anglosassone quanto a statuto epistemologico¹ ma coltivata da sempre dall'*Archivio* con vari scritti dedicati al rapporto tra diritto, letteratura ed arti figurative².

Arturo Carlo Jemolo, per lungo tempo direttore della Rivista, ha colto finemente siffatto aspetto affermando che il gio-

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. A. Sansone, Diritto e letteratura. Un'introduzione generale, Milano, 2001; M.P. Mittica, Diritto e letteratura: stato dell'arte e riflessioni sul metodo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2009, 1, pp. 3-29.

² F. Pergolesi, *Il diritto nella letteratura*, in *Archivio giuridico*, XCVII (1927), 1, pp. 61-104; F. Maroi, *Riflessi di diritto nelle arti figurative classiche*, *ivi*, XCVIII (1927), 2, pp. 133-166; B. Galli, *Alessandro Manzoni giurista*, *ivi*, CIX (1933), 2, pp. 172-196.

vane che si accingesse a consultare le varie annate dell'*Archivio* «si accorgerebbe probabilmente di quante cose che oggi appaiono nuove fossero già allora dette, in un linguaggio oggi desueto, od almeno vaticinate; quanto meno che ci sia sempre lì una miniera di elementi e di dati, che sarebbe stolto trascurare»³.

Il discorso potrebbe continuare con gli scritti di Vittorio Emanuele Orlando sul diritto amministrativo e costituziona-le⁴, il saggio di Guido Padelletti su *Roma nella storia del diritto*, in cui l'Autore criticava aspramente il diritto della Chiesa⁵, la prolusione di Cesare Vivante⁶ significativamente intitolata *Per un codice unico delle obbligazioni*.

Ma si pensi anche al celebre saggio di Emilio Betti⁷ dedicato a *Diritto romano e dogmatica odierna*, allo scritto di Francesco Calasso sul concetto di diritto comune⁸ o al dibattito tra Arturo Carlo Jemolo e Francesco Scaduto sul valore del diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano⁹.

Proprio con riferimento al diritto canonico ed al diritto ecclesiastico l'*Archivio giuridico* a partire dagli anni '20 del secolo scorso si configura come un costante punto di riferimento

 $^{^{\}scriptscriptstyle 3}$ A.C. Jemolo, Presentazione, in Archivio giuridico, CLXXV (1968), 1-2, p. 6.

⁴ V.E. Orlando, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, in Archivio giuridico, XXVIII (1882), pp. 360-397; Id., I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, ivi, XLII (1889), pp. 107-124.

⁵ G. Padelletti, Roma nella storia del diritto, in Archivio giuridico, XII (1874), pp. 191-223. Questa importante prolusione fu definita «un conglobato della scienza anticlericale» da V. Del Giudice, Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane, in Studi in onore di Francesco Scaduto, vol. I, Firenze, 1936, p. 204.

⁶ C. VIVANTE, Per un Codice unico delle obbligazioni, in Archivio giuridico, XXXIX (1887), pp. 497-516.

⁷ E. Betti, Diritto romano e dogmatica odierna, in Archivio giuridico, XCIX (1928), 2, pp. 129-150; C (1928), 1, pp. 26-66.

⁸ F. Calasso, *Il concetto di «Diritto comune»*, in *Archivio giuridico*, CXI (1934), 1, pp. 59-97.

⁹ A.C. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano, in Archivio giuridico, XC (1923), 1, pp. 3-51; F. Scaduto, Efficacia civile delle norme canoniche, ivi, XCII (1924), 2, pp. 129-168; A.C. Jemolo, I tribunali ecclesiastici e le loro sentenze nel diritto italiano, ivi, CI (1929), 2, pp. 133-176.

per l'originalità dei temi trattati e per la puntuale attenzione dedicata alle grandi svolte normative nella storia dello *ius canonicum*, ai rapporti tra Chiesa e comunità politica, al fenomeno religioso nell'ordinamento costituzionale italiano e via dicendo.

Duole tuttavia constatare come l'*Archivio* sia rimasto silente su quell'evento epocale nella storia (anche giuridica) italiana costituito dalla Conciliazione del 1929.

Siamo pur sempre in «anni in cui aleggia ancora il ricordo del Risorgimento e, se con il 1929 cambia il disegno, la lacerazione di fondo resta come una costante della politica e della legislazione italiana, anzi si recupera la frattura iniziale del processo risorgimentale italiano e, attraverso il riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa da parte dello Stato, il diritto ecclesiastico, per il tramite del diritto concordatario, si ricollega con la Conciliazione alla secolare quercia del diritto canonico, mentre il matrimonio entra nel diritto ecclesiastico, ampliandone la portata e colmando quell'iniziale esiguità dei cultori di tale disciplina, che costrinse le Facoltà a coprire l'insegnamento per incarico»¹⁰.

L'Archivio dunque resta silente sull'evento dei Patti lateranensi e soprattutto sulla nascita dello Stato della Città del Vaticano e sul suo ordinamento giuridico, forgiato dal grande giurista ebreo Federico Cammeo.

L'unica eccezione al silenzio assordante sugli effetti normativi della Conciliazione è costituita da un fugace cenno di Arturo Carlo Jemolo nello scritto del 1929 dedicato ai tribunali della Chiesa e ai tribunali dello Stato in cui fa riferimento ai recentissimi Accordi lateranensi¹¹.

Singolare dunque questa assenza di riferimenti nell'*Archivio* allo Stato della Città del Vaticano ed al suo diritto, specie se si considera la fioritura di studi sul novello Stato *enclave* e

¹⁰ G.B. VARNIER, Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica nei secoli XIX e XX, in La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico, a cura di Id., Macerata, 2011, p. 11.

¹¹ A.C. Jemolo, Tribunali della Chiesa e tribunali dello Stato nel regime degli Accordi lateranensi, in Archivio giuridico, CII (1929), 2, pp. 129-155.

sul suo ordinamento giuridico pubblicati nel decennio 1929-1939 sulle riviste di diritto canonico¹², ecclesiastico¹³, pubblico¹⁴ ed internazionale¹⁵, oppure su periodici di taglio giuri-sprudenziale¹⁶ o multidisciplinare¹⁷.

¹² G. Pasquazi, Constitutio Status Civitatis Vaticanae, in Apollinaris, 1930, p. 97 ss.; C. Bernardini, De constitutione tribunalium et ratione procedendi in causis civilibus Status Civitatis Vaticanae novis normis ordinandis – Animadversiones, ivi, 1933, p. 139 ss.; Id., MP Quaedam causae civiles, quae personas Aulae pontificiae respiciunt, competentiae subjiciuntur commissionis die XXI mensis septembris anni MCMXXXII institutae – Annotationes, ivi, 1937, p. 7 ss.; S. Romani, L'ordinamento giudiziario e la procedura nello Stato della Città del Vaticano, in Monitor ecclesiasticus, 1932, p. 328 ss.

¹³ C. Bernardini, L'art. 23 della legge dello Stato della Città del Vaticano sulle fonti del diritto, in Il diritto ecclesiastico, 1929, p. 375 ss.; P.A. D'AVACK, Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell'Italia e degli altri Stati esteri, ibidem, p. 328 ss.

¹⁴ G. Lampis, L'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, in Rivista di diritto pubblico, 1929, I, p. 446 ss.; F. Cammeo, Per la sistematica e l'interpretazione dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, in Rivista di diritto pubblico, 1931, I, p. 113 ss.; A.C. Jemolo, Di alcuni recenti scritti sullo Stato della Città del Vaticano, in Rivista di diritto pubblico, 1932, I, p. 475 ss.; G. Arangio Ruiz, La Città del Vaticano, in Rivista di diritto pubblico, 1929, I, p. 600 ss.

¹⁵ G.P. Niboyet, Les Accords du Latran et le droit international privé, in Revue de droit international, 1929, p. 99 ss.; R.P. Delos, Le Traité du Latran (11 février 1929) et la situation juridique nouvelle de la papauté, in Revue générale de droit international public, 1929, p. 452 ss.; C. Rousseau, État de la Cité du Vatican, ivi, 1930, p. 145 ss.; G. Diena, La Santa Sede e il diritto internazionale dopo gli Accordi lateranensi dell'11 febbraio 1929, in Rivista di diritto internazionale, 1929, p. 177 ss.; A.C. Jemolo, Caratteri dello Stato della Città del Vaticano, ibidem, p. 188 ss.; G. Morelli, Il Trattato fra l'Italia e la Santa Sede, ibidem, p. 197 ss.; G. Ottolenghi, Sulla condizione giuridica della Città del Vaticano, ivi, 1930, p. 180 ss.; A. Checchini, La natura giuridica della Città del Vaticano e del «Trattato» lateranense, ibidem, p. 192 ss.; D. Anxilotti, La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli Accordi del Laterano, in Rivista di diritto internazionale, 1929, p. 165 ss.; P.A. D'Avack, La qualifica giuridica della Santa Sede nella stipulazione del Trattato lateranense, in Rivista di diritto internazionale, 1935, p. 217 ss.

¹⁶ M.D'AMELIO, L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, in Giurisprudenza italiana, 1932, p. 136 ss.

¹⁷ G. Balladore Pallieri, Il rapporto fra Chiesa cattolica e Stato italiano secondo il diritto ecclesiastico ed il diritto internazionale, in Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1930, p. 195 ss.; M. Petroncelli, La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, ivi, 1932, p. 169 ss.

I cultori delle più diverse discipline giuridiche erano stati dal primo istante attratti dalla nascita di un nuovo soggetto statuale, caratterizzato da una peculiare forma di Stato e di governo e dalla singolarità del proprio ordinamento giuridico con la particolarissima posizione attribuita al diritto canonico.

Il silenzio dell'*Archivio* sullo Stato della Città del Vaticano e sul suo diritto, protrattosi per oltre cinquant'anni, oltre a stupore genera a tratti un vero e proprio imbarazzo soprattutto se consideriamo l'attenzione dedicata dalla Rivista al diritto canonico ed al diritto ecclesiastico.

La peculiarità del diritto vaticano quale disciplina giuridica *sui generis* deriva dal fatto che lo *ius vaticanum* è pur sempre un diritto straniero, che afferisce ad una realtà statuale sovrana, la quale genera un ordinamento giuridico primario. La specialità dello Stato della Città del Vaticano e la sua natura strumentale alle finalità della Santa Sede fa sì che all'ordinamento vaticano si affianchi il diritto canonico, diritto che costituisce la prima fonte ed il primo criterio di interpretazione dell'intero *ius vaticanum*.

Pur dedicando l'*Archivio* uno spazio dignitoso allo studio degli ordinamenti giuridici stranieri, esso non ha mostrato alcun interesse – anche ai soli fini comparatistici – per la realtà normativa della *Civitas vaticana*.

Ritengo comunque che il predetto silenzio dell'*Archivio* sul diritto vaticano debba essere contestualizzato all'interno del raro dibattito dottrinale sullo statuto epistemologico della predetta disciplina giuridica.

Tra gli Autori che si sono occupati del diritto vaticano ritroviamo Mario Falco¹⁸, il cui *Corso* – specialmente l'edizione del 1930-1932 – rappresenta «l'ultimo grande manuale, che racchiude insieme l'esposizione del diritto canonico e del diritto ecclesiastico»¹⁹.

¹⁸ Sia consentito il rinvio a M. CARNÌ, *Mario Falco e il diritto vaticano. Un contributo dimenticato*, in *Diritto e religioni*, 2017, 2, pp. 561-579.

¹⁹ S. Ferrari, Quale futuro per il diritto ecclesiastico?, in Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia, a cura di

A porre le basi per la separazione delle due materie nell'insegnamento fu dunque Mario Falco, il quale, pur considerando nella trattazione il diritto canonico separatamente dal diritto ecclesiastico, aveva esposto per ambedue le materie il diritto vigente, dedicandosi «alla elaborazione dei concetti giuridici positivi e alla costruzione di ambedue i sistemi»²⁰.

Nell'affrontare le tematiche di diritto vaticano all'interno delle varie edizioni del *Corso di diritto ecclesiastico*, trattate in parte nelle sezioni dedicate al diritto canonico ed in parte in quelle ecclesiasticistiche, Mario Falco volle, in via preliminare, fugare ogni equivoco.

L'allievo di Ruffini evidenzia che: «in séguito alla stipulazione degli accordi del Laterano, occorre innanzi tutto, al solo scopo di escludere un possibile errore, distinguere il diritto della Città del Vaticano dal diritto della Chiesa. Il primo rimane affatto fuori della nostra indagine; esso è il diritto di uno Stato estero, rilevante o irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano, così come è rilevante o irrilevante il diritto di qualunque Stato estero»²¹.

La precisazione è puntuale e dimostra la chiarezza espositiva del Falco. Una lettura del periodo testé riportato che prescindesse tuttavia dalla conoscenza dell'intero manuale del Falco potrebbe indurre a considerare non trattate nel *Corso* le tematiche di diritto vaticano.

In realtà una disamina completa del *Corso* rivela invece come Mario Falco – al di là della esposizione della natura e delle prerogative del Romano Pontefice come sovrano temporale – abbia trattato alcune specifiche tematiche di diritto vaticano. Si pensi alla legge fondamentale della Città del

M. MIELE, Bologna, 2015, pp. 274-275.

²⁰ M. VISMARA MISSIROLI, Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'unità al Vaticano II, Padova, 1998, p. 84.

²¹ M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico [I ed.], Padova, 1930, pp. 313-314; In., Corso di diritto ecclesiastico, II ed. accresciuta e aggiornata, vol. II, Diritto ecclesiastico italiano, Padova, 1933, p. 23; In., Corso di diritto ecclesiastico, IV ed. accresciuta e ampliata, vol. II, Diritto ecclesiastico italiano, Padova, 1938, p. 31.

Vaticano, alle fonti del diritto vaticano, alla cittadinanza vaticana e al soggiorno nello Stato, alla bandiera, agli organi principali del governo, alla patrimonialità dello Stato vaticano, e via dicendo, tematiche affrontate nella parte/volume dedicata al diritto canonico²².

Nella parte ecclesiasticistica del *Corso*, Mario Falco affronta l'analisi del Trattato lateranense in relazione al Concordato²³, precisando più avanti che: «in una esposizione di diritto ecclesiastico italiano la costituzione della Città del Vaticano deve essere studiata solo in quanto lo Stato italiano, allo scopo di eliminare il dissidio con la S. Sede e di assicurarle la condizione da essa ritenuta indispensabile per l'adempimento della sua funzione spirituale, ha posto gli elementi necessari al sorgere del nuovo Stato e lo ha riconosciuto»²⁴.

Dall'analisi degli scritti di Mario Falco²⁵ non emerge con certezza se il celebre allievo di Ruffini avesse mai considerato il diritto vaticano una disciplina autonoma, dotata di un

²² M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico [I ed.], cit., pp. 98-100; In., Corso di diritto ecclesiastico, II ed. accresciuta e aggiornata, vol. I, Introduzione diritto canonico, Padova, 1933, pp. 113-118; In., Corso di diritto ecclesiastico, II ed., vol. I, Introduzione diritto canonico, ristampa aggiornata, Padova, 1935, pp. 113-118.

²³ M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico [I ed.], cit., pp. 304-312; Id., Corso di diritto ecclesiastico, II ed., vol. II, cit., pp. 11-20; Id., Corso di diritto ecclesiastico, vol. II, IV ed., cit., pp. 15-27.

²⁴ Ivi, p. 357. Cfr. M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, II ed., vol. II, cit., p. 84; Id., Corso di diritto ecclesiastico, vol. II, IV ed., cit., p. 84. Nella disamina delle prerogative del Pontefice e della Santa Sede, Falco fornisce dunque una esaustiva trattazione delle problematiche vaticane tra le quali si annoverano il regime di piazza di San Pietro, le dotazioni fornite dall'Italia, l'esercizio della giurisdizione, gli immobili extraterritoriali e – sul terreno patrimoniale – le concessioni mobiliari e immobiliari. Cfr. M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico [I ed.], cit., pp. 357-363. Cfr. Id., Corso di diritto ecclesiastico, vol. II, cit., pp. 84-92; Id., Corso di diritto ecclesiastico, vol. II, IV ed., cit., pp. 84-92.

²⁵ Oltre al Corso di diritto ecclesiastico, si vedano M. Falco, La natura giuridica degli accordi lateranensi e le loro relazioni, in Temi emiliana, 1929, pp. 118-125; Id., Le fonti del diritto commerciale della Città del Vaticano, in Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante, vol. I, Roma, 1931, pp. 405-415; Id., The legal position of the Holy See before and after the Lateran

proprio statuto epistemologico, di «principii proprii [...] che individuino la disciplina»²⁶, come ebbe modo di esprimersi a proposito del diritto ecclesiastico²⁷.

L'ampio spazio dedicato da Mario Falco al diritto vaticano è una testimonianza dell'iniziale entusiasmo dei giuristi per la realtà vaticana, al quale seguì un interesse sempre più blando.

Il clima è stato ben colto da attenta dottrina, secondo cui «la vita del piccolissimo Stato non appariva più giuridicamente interessante; pareva che tutto, o quasi tutto, ormai fosse stato detto e scritto, nonostante i mutamenti che nel tempo pur si ponevano sia nelle configurazioni del governo, degli organi amministrativi e giudiziari, sia nella legislazione propriamente vaticana, che veniva a sostituire le leggi italiane recepite all'atto della costituzione dello Stato. [...] L'interesse dei giuristi per l'esperienza giuridica vaticana venne a declinare anche per il fatto che fino a non molto tempo fa, prima che la globalizzazione divenisse fenomeno mordente e pervasivo, gli ordinamenti giuridici statuali apparivano autoreferenziali, chiusi in sé stessi, impenetrabili nella loro sovranità autosufficiente, sicché la loro conoscenza dall'esterno appariva per i pratici del diritto non utile, mentre per i teorici era rilevante solo nel piccolo ed elitario recinto degli studi di diritto comparato»²⁸.

 $Agreements, \, {\rm Oxford}, \, 1935; \, {\rm Ib.}, \, Accordi \, \, lateranensi, \, {\rm in} \, \, Nuovo \, \, digesto \, \, italiano, \, vol. \, I, \, {\rm Torino}, \, 1937, \, {\rm pp.} \, \, 86\text{-}91.$

²⁶ M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, vol. II, IV ed., cit., p. 4.

 $^{^{27}}$ Sui problemi teoretici sollevati dalla disciplina del diritto ecclesiastico si rinvia a M. Tedeschi, Sulla scienza del diritto ecclesiastico, Milano, 2007³, passim.

²⁸ G. Dalla Torre, P.A. Bonnet, *Presentazione*, in *Annali di diritto vatica*no 2015, a cura degli stessi, Città del Vaticano, 2015, pp. 5-6.

L'analisi della manualistica di diritto ecclesiastico²⁹ e canonico³⁰, che abbia affrontato – dal 1929 in poi – tematiche di diritto vaticano, conferma il predetto clima e mostra come il diritto vaticano sia stato frequentemente relegato ad appendice, a materia aggiuntiva nelle trattazioni del diritto ecclesiastico o, più raramente, dello *ius canonicum*.

Non assurgendo pertanto a disciplina scientificamente autonoma, il diritto vaticano non è stato in grado di attirare – per lungo tempo – l'attenzione di una Rivista pluridisciplinare come l'*Archivio giuridico*.

Un timido segnale di disgelo si ha nel 1983, anno in cui viene pubblicato il saggio di Erminia Camassa sui rapporti tra Italia e Città del Vaticano in materia di giurisdizione pe-

²⁹ Tra i manuali di diritto ecclesiastico che dedicano uno spazio al diritto vaticano, oltre al Corso di Mario Falco, ricordiamo – senza alcuna pretesa di completezza – : G. Barberini, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2000, pp. 211-233; R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 2012, pp. 96-102; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996², pp. 257-287; Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, Torino, 2009³, pp. 309-317; P. Ciprotti, Diritto ecclesiastico, Padova, 1964, pp. 81-117; P.A. D'AVACK, Trattato di diritto ecclesiastico italiano, rist., Milano, 1969, pp. 215-230; G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2014⁵, pp. 369-383; V. Del Giu-DICE, Corso di diritto ecclesiastico, Milano, 1939⁵, pp. 221-244; F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, XII ed. agg. a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Bologna, 2015, pp. 246-269; A.C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano, 1979⁵, pp. 253-265; S. Lariccia, Diritto ecclesiastico, Padova, 1986³, pp. 148-156; M. Petroncelli, Lezioni di diritto ecclesiastico, vol. I, a.a. 1949-50, Napoli, s.a., pp. 107-123; L. Spinelli, Diritto ecclesiastico, Parte generale, Torino, 1987², pp. 339-377; N. Tamassia, Appunti di diritto ecclesiastico con speciale riguardo ai Patti Lateranensi, a.a. 1929-30, Padova, 1930, pp. 130-160; M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 20105, pp. 32-37; E. VITALI, A.G. CHIZZONI-TI, Manuale breve di diritto ecclesiastico, Milano, 2018¹³, pp. 89-105; G. ZANOBI-NI, Corso di diritto ecclesiastico, Pisa, 1936², pp. 179-186.

³⁰ Pressoché inesistente è lo spazio dedicato a tematiche di diritto vaticano nei manuali di diritto canonico, con l'eccezione di qualche Autore, tra cui G. Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico, Torino, 2018⁵, pp. 330-334, e – con riferimento alla vecchia codificazione canonica – P. Ciprotti, Lezioni di diritto canonico. Parte generale, Padova, 1943, p. 273, e V. Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, Milano, 1962¹¹, pp. 123-124.

nale³¹, ma nel frattempo il diritto vaticano sembra ripiombare nell'oblio.

Bisognerà attendere la direzione di Giuseppe Dalla Torre per assistere ad una vera e propria *renaissance* di studi sul diritto vaticano. Ancora una volta l'*Archivio giuridico* scruta i segni dei tempi allargando il dibattito giuridico italiano con riferimento al ruolo sempre più rilevante della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano negli scenari europei ed internazionali.

L'attuale direzione di Giuseppe Dalla Torre (cui si affianca quella di Geraldina Boni nel 2017) coincide – almeno per gli ultimi quattro lustri – con una serie di importanti novelle del legislatore vaticano³².

Inaugura la stagione di studi dello *ius vaticanum* il saggio del direttore della Rivista, risalente al 2002, sulla nuova legge fondamentale dello SCV³³.

A partire da quest'ultimo studio si susseguono molti contributi di stretto diritto vaticano oppure dedicati a tematiche giuridiche riguardanti direttamente la Santa Sede e *per relationem* lo Stato della Città del Vaticano.

Si pensi al tema degli immobili extraterritoriali, studiati da Catia Daquanno³⁴ e Giuseppe Dalla Torre³⁵, degli enti centrali della Chiesa (oggetto di analisi da parte di Pasquale

³¹ E. CAMASSA AUREA, Annotazioni sui rapporti tra Italia e Città del Vaticano in materia di giurisdizione penale, in Archivio giuridico, CCIII (1983), 1-3, pp. 53-61.

³² Sulla «stagione di rinnovamento normativo» si vedano le riflessioni di G. Boni, *Il diritto penale della Città del Vaticano*, in *Il diritto penale della Città del Vaticano*. Evoluzioni giurisprudenziali, a cura di G. Dalla Torre, G. Boni, Torino, 2014, pp. 11-152.

³³ G. Dalla Torre, La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, in Archivio giuridico, CCXXII (2002), 1, pp. 27-44.

³⁴ C. DAQUANNO, La condizione giuridica degli immobili extraterritoriali della Santa Sede, in Archivio giuridico, CCXXIV (2004), 3, pp. 319-373.

³⁵ G. Dalla Torre, L'istituto della "extraterritorialità" nei lavori preparatori del Trattato lateranense, in Archivio giuridico, CCXXXIII (2013), 1, pp. 33-55.

Lillo³⁶ e di Giacomo Ghisani³⁷), della neutralità della Santa Sede e della sovranità della Chiesa e l'ordine internazionale, studiati rispettivamente da Rita Benigni³⁸ e Paolo Mengozzi³⁹.

Da segnalare il tema dei rapporti tra Italia e SCV in materia di giurisdizione, analizzato da David Durisotto⁴⁰, ed ancora la disamina dei rapporti tra SCV e Unione Europea (oggetto dello studio di Alessia Vitalone⁴¹), anche con particolare riferimento alla convenzione monetaria, affrontato dal Durisotto in un apposito saggio⁴².

Tra i contributi di stretto diritto vaticano occorre menzionare quelli di due Autori recentemente scomparsi. Mi riferisco al corposo scritto di Piero Antonio Bonnet⁴³ sulle fonti normative e la funzione legislativa nello SCV dedicato alla nuova legge sulle fonti di Papa Benedetto XVI⁴⁴, nonché al saggio di Francesco Ricciardi Celsi sul principio *Prima Sedes a nemine iudicatur* nell'ordinamento vaticano, che si sofferma in particolar modo su un provvedimento giudiziale del Tribunale vaticano⁴⁵.

³⁶ P. Lillo, Radio vaticana e giurisdizione italiana. Alcune osservazioni in margine ad un recente volume, in Archivio giuridico, CCXXVI (2006), 2, pp. 259-269.

³⁷ G. Ghisani, Enti canonici, enti vaticani ed enti centrali della Chiesa. I broadcaster vaticani, in Archivio giuridico, CCXXXV (2015), 2, pp. 265-302.

³⁸ R. Benigni, La neutralità della Santa Sede (percorsi teorici e ipotesi ricostruttive), in Archivio giuridico, CCXXII (2002), 2, pp. 243-351

³⁹ P. Mengozzi, Sovranità della Chiesa e ordine internazionale, in Archivio giuridico, CCXXXII (2012), 2, pp. 227-241.

⁴⁰ D. Durisotto, Rapporti tra Italia e Stato Città del Vaticano in materia di giurisdizione, in Archivio giuridico, CCXXVII (2007), 4, pp. 607-663.

⁴¹ A. VITALONE, Stato Città del Vaticano ed evoluzioni ordinamentali (questioni propedeutiche), in Archivio giuridico, CCXXV (2005), 1, pp. 63-108.

⁴² D. Durisotto, La nuova convenzione monetaria tra l'Unione Europa e lo Stato Città del Vaticano, in Archivio giuridico, CCXXXII (2012), 1, pp. 61-101.

⁴³ Sull'illustre canonista si veda G. Dalla Torre, *Necrologi di Piero Antonio Bonnet ed Eugenio Selvaggi*, in *Annali di diritto vaticano 2018*, a cura di G. Dalla Torre, G.P. Milano, Città del Vaticano, 2018, pp. 235-237.

⁴⁴ P.A. Bonnet, Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano, in Archivio giuridico, CCXXIX (2009), 4, pp. 457-559.

⁴⁵ F. RICCIARDI CELSI, *Il principio* Prima Sedes a nemine iudicatur *nell'ordinamento vaticano*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), 3-4, pp. 525-554.

Al Romano Pontefice, che è anche Sovrano dello SCV, sono dedicati gli scritti di Geraldina Boni sull'elezione pontificia con speciale riguardo a quella di Papa Francesco⁴⁶, e di Walter Brandmüller sulla *Renuntiatio Papae* dal punto di vista storico-canonistico, prendendo spunto dalla nota rinuncia di Papa Benedetto XVI⁴⁷.

L'Archivio ha ospitato altresì il saggio di Giuseppe Dalla Torre dedicato all'art. 21, comma 1, del Trattato lateranense e la testimonianza dei cardinali, ulteriore tematica a cavallo tra diritto ecclesiastico e diritto vaticano⁴⁸.

Negli ultimi quattro anni la nostra Rivista si è distinta per una serie di importanti contributi dottrinali dedicati a quelle branche del diritto vaticano costituite dal diritto finanziario e dal diritto tributario.

Si tratta di due settori ancora in evoluzione, in cui è data rinvenire la reciproca influenza degli aspetti canonistici, ecclesiasticistici e vaticani, in un'ottica interordinamentale afferente sia alla Santa Sede sia allo SCV, nelle loro quotidiane relazioni con l'Italia.

Mi riferisco in particolar modo ai saggi di Isabella Cortesi sulla formazione di un ordinamento finanziario nello SCV⁴⁹, sulla convenzione tra Italia e Santa Sede in materia fiscale⁵⁰ e sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria⁵¹. A questi contributi deve essere aggiunto il saggio di Francesco Ricciardi Celsi sull'Autorità di

⁴⁶ G. Boni, Sull'elezione di Papa Francesco, in Archivio giuridico, CCXXXV (2015), 1, pp. 179-191.

⁴⁷ W. Brandmüller, Renuntiatio Papae. *Alcune riflessioni storico-canonistiche*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), 3-4, pp. 655-672.

 $^{^{48}}$ G. Dalla Torre, L'art. 21, 1° comma, del Trattato lateranense e la testimonianza dei cardinali, in Archivio giuridico, CCXXVII (2007), 3, pp. 329-342.

⁴⁹ I. Cortesi, La formazione di un ordinamento finanziario nello Stato della Città del Vaticano, in Archivio giuridico, CCXXXIV (2014), 3, pp. 401-439.

⁵⁰ I. Cortesi, La Convenzione S. Sede – Italia in materia fiscale, in Archivio giuridico, CCXXXVII (2017), 3-4, pp. 807-842.

⁵¹ I. Cortesi, Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria, in Archivio giuridico, CL (2018), 2, pp. 287-354.

Informazione Finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano⁵².

La rinascita dell'interesse per il diritto vaticano, non solo all'interno dell'*Archivio giuridico*, trova la sua ragione d'essere nel fenomeno della globalizzazione che ha interessato anche lo Stato della Città del Vaticano facendo sì che la piccolissima realtà *enclave* dell'Italia, ed oggi anche dell'Unione Europea, non fosse più «una monade chiusa rispetto alle altre sovranità nazionali, ma una realtà sempre più aperta al commercio giuridico internazionale»⁵³.

Come puntualmente rilevato, la globalizzazione è stata «una grande opportunità pure per la Città del Vaticano, entità statale del tutto peculiare che, a differenza della generalità degli Stati, ha un carattere strumentale: garantire libertà ed autonomia ad un altro soggetto, la Santa Sede, e supportarne per quanto attiene alle strutture temporali l'alta missione religiosa e spirituale di cui è investita nel mondo. La globalizzazione, come ha eroso i confini degli Stati nazionali, ha tirato fuori lo Stato vaticano dallo splendido isolamento in cui si trovava»⁵⁴.

Credo che la colpa iniziale dell'*Archivio*, rimasto silente sul diritto vaticano per oltre un cinquantennio, sia stata espiata in tempi recenti grazie al forte impulso dato dalla Rivista alla rinascita del diritto vaticano.

L'ampio spazio dedicato negli ultimi lustri allo *ius vatica-num* rispecchia il tratto principale della Rivista, vale a dire la sua vocazione interdisciplinare che fu «una scelta programmatica lucidamente voluta, nella consapevolezza dell'unità dell'esperienza giuridica al di là di tutte le distinzioni e sotto-

⁵² F. Ricciardi Celsi, L'Autorità di Informazione Finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano, in Archivio giuridico, CCXXXV (2015), 2, pp. 235-264.

⁵³ G. Dalla Torre, P.A. Bonnet, Presentazione, in Annali di diritto vaticano 2015, cit., p. 6.

⁵⁴ G. Dalla Torre, Presentazione, in Lezioni di diritto vaticano, Torino, 2018, p. XII.

distinzioni che per ragioni meramente pratiche, a cominciare da quelle didattiche, si possono operare»⁵⁵.

Al di là di ogni classificazione in un qualsivoglia settore scientifico disciplinare o macro-concorsuale, retaggio di quelli che Paolo Grossi ha acutamente definito gli «angusti e opprimenti incasellamenti escogitati dalla burocrazia accademica (o, peggio ancora, dalla accademia burocratica) [...]»⁵⁶, il diritto vaticano, anche grazie alle sollecitazioni offerte dall'*Archivio giuridico*, si configura ormai come una disciplina giuridica che sembra distaccarsi sempre di più dal raggio d'azione del diritto ecclesiastico italiano per svilupparsi con propria autonomia⁵⁷.

 $^{^{55}}$ G. Dalla Torre, Nel 140° di fondazione dell'«Archivio giuridico», in Archivio giuridico, CCXXIX (2009), 1, p. 6.

Dello stesso si veda anche *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, in *Archivio giuridico*, CCXVIII (1998), pp. 9-10.

⁵⁶ P. Grossi, Ovidio Capitani e la dimensione giuridica, in Id., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Milano, 2008, p. 571.

⁵⁷ In tal senso G. Dalla Torre, *Presentazione*, cit., p. XIII.

MATTEO CARNÌ, La nascita di una nuova disciplina. L'Archivio e il diritto vaticano

La nascita dello Stato della Città del Vaticano nel 1929, unitamente a quella del suo ordinamento giuridico, ha attirato l'attenzione dei giuristi, non solo dei canonisti e degli ecclesiasticisti ma anche dei cultori delle altre branche del diritto.

Nei decenni successivi alla Conciliazione, l'Archivio giuridico Filippo Serafini, Rivista da sempre pionieristica nell'affrontare le tematiche emergenti e ben inserita nel dibattito dottrinale che accompagna il sorgere di nuove discipline, è tuttavia rimasto quasi silente sul diritto vaticano, contrariamente all'interesse mostrato negli anni per il diritto canonico ed ecclesiastico.

È sotto la direzione di Giuseppe Dalla Torre – coincidente con l'avvio di importanti novelle legislative vaticane – che l'*Archivio* diventa l'osservatorio più completo per cogliere l'evoluzione del diritto vaticano (soprattutto penale e finanziario) e il ruolo dello Stato *enclave* nelle nuove dinamiche europee ed internazionali, contribuendo altresì a delineare i tratti di una disciplina giuridica sempre più orientata verso una propria autonomia.

Parole chiave: Archivio giuridico, Riviste giuridiche, diritto vaticano.

MATTEO CARNI, The birth of a new juridical discipline. The *Archivio* and vatican law

The birth of the Vatican City State and its legal system in 1929 was of interest to jurists, to both canonists and specialists in ecclesiastical law, but also to those who worked in other areas of law.

In the decades that followed the Conciliation, the *Archivio giuridico Filippo Serafini*, always a pioneering Journal that engages emerging topics and is actively involved in the doctrinal debates that surround new disciplines, nonetheless remained practically silent on the question of vatican law, contrary to the interest shown through the years for canon law and State law on religion.

It was under the direction of Giuseppe Dalla Torre – coincidental with the beginning of important new developments in Vatican legislation – that the *Archivio* became the most complete observation post for the evolution of vatican law (especially criminal and financial law) and the role of the enclave State in the new European and international arenas, offering a contribution by tracing the characteristics of a juridical discipline ever more oriented toward its proper autonomy.

Key words: *Archivio giuridico*, legal Journals, vatican law.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2019

Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, CL
Atti del Convegno di studi 150 della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018) Alma Mater Studiorum, Bologna, 24 ottobre 2018
Giuseppe Dalla Torre, Per i 150 dell'Archivio giuridico. Quale passato, quali prospettive
Andrea Zanotti, Il significato e il valore di una rivista interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e dell'esperienza giuridica28
Alessia Legnani Annichini, Figure e percorsi storico-giuridici: i primi 100 anni dell'Archivio giuridico41
Nicoletta Sarti, Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine dell'Archivio giuridico (1968-2018)61
Elena Ferioli, La separazione fra legislativo ed esecutivo nell'Italia prerepubblicana: spunti di riflessione dall'Archivio giuridico
Ivano Pontoriero, L'Archivio giuridico e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca107
Leonardo Nepi, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico Filippo Serafini
Costantino MFabris, Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio giuridico145
Matteo Carnì, La nascita di una nuova disciplina. L'Archivio e il diritto vaticano169
Alberto Tomer, Il Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs e l'Archivio giuridico: un rapporto secolare185
Geraldina Boni, L'Archivio come 'ponte' tra scienze giuridiche secolari e scienza canonistica

ARCHIVIO GIURIDICO Filippo Serafini

Periodico Fondato nel 1868 Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.